

La richiesta della federazione bancaria al Parlamento europeo

Elusione, stop agli oneri

Rinvio della direttiva sugli schemi irregolari

DI ROSA BIANCOLLI E
FRANCESCO SPURIO

Contrasto agli schemi elusivi verso il rinvio. Questa la richiesta della Federazione bancaria europea (Ebf). L'emergenza – non solo sanitaria – provocata dal virus Covid-19 potrebbe bloccare la Direttiva DAC6, sullo scambio di informazioni sugli schemi elusivi. Il tempo e le risorse delle imprese sono interamente impiegate per la riorganizzazione e la ripartenza. Per tale motivo diverse organizzazioni finanziarie e bancarie europee, tra cui spicca la Federazione Bancaria Europea, ha scritto al Commissario per l'economia e la finanza Paolo Gentiloni, affinché porti sul tavolo della Commissione Europea una proposta di rinvio della cd Direttiva DAC6 (Direttiva n. 2018/822/UE), la cui operatività è prevista per il 1° luglio prossimo.

La squadra capitanata dall'EBF propone che la cita-

ta Direttiva entri a regime, in tutti gli Stati Membri dell'UE, non prima del 2021. Insomma, a molti questo non sembra un buon momento per onerare i contribuenti con nuove procedure di compliance.

Se questa richiesta non dovesse essere accolta, il 1° luglio 2020 scatterà l'operatività della citata direttiva. In tutti gli Stati dell'Unione Europea, intermediari e contribuenti saranno tenuti a comunicare alle Autorità fiscali le operazioni transfrontaliere, che abbiano le caratteristiche (cd hallmarks) previste dalla direttiva. L'obbligo in questione interesserà anche le operazioni passate, essendo prevista un'apposita disciplina transitoria che obbligherà i soggetti interessati ad effettuare un invio massivo di informazioni, entro la data del 31 agosto 2020, per tutte le operazioni avviate tra il 25 giugno 2018 e il primo luglio 2020.

Fin dal 2011 con la cd Direttiva DAC1, l'Unione europea (su impulso dell'Ocse) lavora

per lo sviluppo della cooperazione amministrativa e fiscale gli Stati Membri. Rispetto alle precedenti normative, la DAC6 favorisce la disclosure di meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressivi e mira ad ostacolare l'elusione delle normative relative allo scambio automatico di informazioni finanziarie e al concetto di titolarità effettiva. L'intento del legislatore europeo è ambizioso e l'impegno richiesto a intermediari e contribuenti non è indifferente per tale motivo la Federazione Bancaria Europea ha chiesto un rinvio.

La DAC6 si caratterizza per un approccio spiccatamente preventivo. Sotto il profilo soggettivo, la platea dei soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni è ampia, interessando sia gli intermediari che abbiano contribuito (nei modi più disparati) all'operazione transfrontaliera, sia i contribuenti che hanno attuato quelle operazioni. Sotto il profilo oggettivo, i meccanismi transfrontalieri che com-

portano l'obbligo di notifica (c.d. Reportable Cross-border Arrangements) comprendono numerose ipotesi, che si traducono nella presenza di uno o più elementi distintivi (hallmarks) all'interno dell'operazione esaminate. Gli hallmarks indicano, ma solo potenzialmente, che l'operazione ha profili elusivi e comprendono numerose fattispecie, che spaziano – ad esempio – dalla segretezza dell'operazione, al commercio di «bare fiscali», sino all'utilizzo di strumenti ibridi o di fenomeni di safe harbour in tema TP.

Sulla DAC6, i Paesi dell'Europa si sono mossi in ordine sparso: diversi Stati Membri (tra cui Francia, Olanda, Austria, Polonia) l'hanno già recepita, altri (tra cui Italia e Germania) non hanno ancora completato l'iter di recepimento aumentando in questo modo la complessità nelle risposte da fornire in assenza di una chiara indicazione da parte di tutti i paesi membri.

—© Riproduzione riservata—